

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1893 del 25/01/2018 (Rv. 646857 - 01)

Dichiarazione di fallimento a seguito di declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti l'inammissibilità - Necessità - Ragioni.

Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresì, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., che dichiara la nullità della dichiarazione di fallimento, è tenuto a riesaminare le questioni concernenti l'ammissibilità della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall'ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d'impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1893 del 25/01/2018 (Rv. 646857 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_121](#), [Dlgs_14_2019_art_053](#), [Dlgs_14_2019_art_047](#)